

## II SEGRETARIO GENERALE

**VISTA** la legge 20 maggio 1985, n. 222, “*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*”, ed in particolare gli articoli 47 e 48 come modificati dal DL 31 dicembre 2024, n. 208, per effetto dei quali le quote dell’otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, nonché alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, “*Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale*” come modificato con DPR 13 novembre 2024, n. 213, di seguito denominato “Regolamento”;

**VISTO** l’articolo 2-bis, ed in particolare il comma 7, del Regolamento, ove si prevede che “*Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le cinque tipologie di intervento*”;

**VISTO** in particolare l’articolo 47, terzo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, per effetto del quale “*a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730*”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove si prevede che “*le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica*”;

**VISTO** che, per effetto del citato articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, la procedura di assegnazione delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, mentre per le restanti tipologie di intervento, Fame nel mondo, Calamità naturali, Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, Conservazione dei beni culturali, Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche trovano applicazione le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille di cui al citato Regolamento;

**VISTO** l'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 7 aprile 2017, n. 45, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 per il quale *“Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1988, n.222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n.189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998”*;

**VISTO** l'articolo 7, comma 1 e l'articolo 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 per effetto del quale la quota Irpef otto per mille a diretta gestione statale relativa alle scelte non espresse dai contribuenti, da ripartire negli anni dal 2023 al 2027, è utilizzata prioritariamente per il finanziamento degli interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

**VISTO** l'articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 secondo cui *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”* ed il successivo comma 2 secondo cui *“l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”*;

**VISTI** il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati per il quale *“le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”* ed il successivo comma 3 secondo cui *“la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro”*;

**VISTA** la necessità di procedere all'individuazione dei parametri di valutazione, di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Regolamento, per l'anno 2025 per le categorie di intervento relative a Fame nel mondo, Calamità naturali, Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, Conservazione dei beni culturali, Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

**VISTO** l'articolo 5, comma 2, del Regolamento ove si prevede che la valutazione delle istanze è effettuata da apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale;

**RICHIAMATO** il decreto del Segretario generale 29 gennaio 2024 concernente l'approvazione dei parametri di valutazione delle istanze presentate ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2024 per le diverse categorie di intervento;

**VISTE** le proposte dei parametri di valutazione presentate dalle Commissioni tecniche di valutazione appositamente coinvolte;

**VISTO** il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, recante disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” e la straordinaria necessità ed urgenza di coordinare le iniziative rivolte agli Stati del continente africano che hanno inteso concludere accordi di cooperazione allo sviluppo con il Governo italiano;

**RITENUTO** opportuno ricorrere a criteri di contenimento delle spese generali e di amministrazione dei progetti, in modo da destinare le risorse dell'otto per mille dell'Irpef alle attività strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge 222 del 1985 e dal D.P.R. 76 del 1998,

nonché garanzie di sicurezza del personale impiegato, criteri di pregio della proposta progettuale e di priorità per eventuali *ex aequo*, che possano premiare la migliore qualità progettuale ovvero possano aiutare ad ampliare la platea dei beneficiari e salvaguardare l'integrità progettuale complessiva;

**RITENUTO**, altresì, opportuno richiamare l'attenzione dei beneficiari sui requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle modifiche al Regolamento;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2022, con il quale il Presidente di sezione del Consiglio di Stato Carlo Deodato è stato nominato Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

## **D E C R E T A**

### **ART. 1**

#### **(Requisiti oggettivi, soggettivi e criteri per l'assegnazione delle risorse)**

1. Per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'anno 2025, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, ad esclusione dei soggetti aventi finalità di lucro, possono presentare domanda entro il termine perentorio del 30 settembre 2025, mediante inserimento sulla piattaforma <https://www.ottopermille.governo.it>. La domanda può essere presentata anche mediante trasmissione *pec to pec*, ovvero raccomandata a/r, utilizzando esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito <http://www.governo.it>. A pena di improcedibilità, la domanda pervenuta a mezzo *pec* o raccomandata deve essere inserita, a cura del beneficiario, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella banca dati [ottopermille.governo.it](http://www.ottopermille.governo.it).
2. La domanda è redatta in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità alle linee guida e ai moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso, alla data del 30 settembre 2025, dei seguenti requisiti:
  - a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille negli ultimi cinque anni;
  - c) agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalità istituzionali anche interventi per i quali si presenta richiesta di finanziamento;
  - d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attività per le quali si presenta domanda per un importo pari al contributo richiesto;

- e) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
  - f) avere adeguate capacità finanziarie assicurate da una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario;
  - g) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
  - h) avere un numero massimo di interventi ancora da concludere non superiore a due;
  - i) essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia.
4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme al modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o se la documentazione allegata è mancante o incompleta. A pena di decadenza, i requisiti soggettivi devono essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento.
5. Nel caso di presentazione di più domande si procederà esclusivamente alla valutazione della prima istanza regolarmente pervenuta.
6. I progetti di importo superiore a cinquecentomila euro devono essere articolati per lotti funzionali e funzionanti.
7. È ammessa la presenza di un partner di progetto, con affidamento di una quota di budget, solo nel caso in cui il partner non abbia presentato altra domanda di finanziamento ovvero non abbia in gestione altri progetti a valere sulla quota IRPEF otto per mille.
8. I beneficiari che abbiano ancora in gestione progetti finanziati (massimo due) a valere sulla quota Irpef otto per mille a diretta gestione statale devono specificare le ragioni e fornire assicurazioni sull'adeguata capacità tecnica per la nuova richiesta del beneficio.
9. Ai sensi di quanto premesso nei precedenti punti, sono comunque escluse le domande:
- a) pervenute oltre il termine del 30 settembre 2025;
  - b) prive di regolare sottoscrizione del modulo di domanda e della documentazione allegata;
  - c) relative a interventi non rientranti nelle tipologie d'intervento di cui ai successivi articoli;
  - d) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria;
  - e) pervenute da beneficiari che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano un numero massimo di interventi ancora da concludere superiore a due; 2) in caso di revoca, rinuncia o decadenza, non abbiano ancora provveduto alla restituzione dei fondi già percepiti; 3) non abbiano ancora restituito i risparmi di spesa; 4) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo;
  - f) riguardanti interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati e rendicontati.

10. Sono ammessi al finanziamento, in ordine decrescente di punteggio e fino a concorrenza della somma disponibile, i soli progetti che abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al finanziamento, espresso dalle competenti commissioni tecniche. Il giudizio di idoneità deve tenere conto dell'attitudine della proposta progettuale a raggiungere gli obiettivi fissati dalla norma per le singole categorie di intervento con particolare riferimento ai requisiti essenziali della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, alla portata innovativa della soluzione proposta, alla rilevanza in termini di impatto e alla qualità dello stesso intervento.
11. Il beneficiario ammesso al finanziamento deve presentare, a pena di decadenza, contestualmente all'accettazione del finanziamento, un contratto autonomo di garanzia, a prima richiesta per l'intero importo dell'intervento. Il contratto è prestato a garanzia fino ad approvazione della rendicontazione finale ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa.

## ART. 2

### Categoria di intervento **“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”**

1. Possono essere presentati progetti relativi a interventi straordinari di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati purché diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti.
2. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento **“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”** ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2025, sono così definiti:

<b>Parametri</b>		<b>Punti</b>
a)	Destinazione diretta delle risorse utilizzate per l'intervento in favore dei beneficiari.	fino a 25
b)	Vulnerabilità dei destinatari dell'intervento quali minori, disabili o altre categorie disagiate.	fino a 25
c)	Grado di attitudine a favorire il processo di integrazione dei beneficiari nel contesto socio territoriale valutando la componente alloggiativa, l'alfabetizzazione, l'avviamento al lavoro nonché ogni altro aspetto del progetto volto a favorire l'inserimento.	fino a 25
d)	Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della congruità, della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare, della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.	fino a 25

3. Possono essere ammessi al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità dell'intervento proposto, a cui andrà aggiunta l'Iva ed un importo nel limite massimo del 7% per la voce spese e costi di amministrazione. Non sono ammessi l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili, l'acquisto di mobili e attrezzature per uffici, l'acquisto di autoveicoli e ciclomotori, la stampa di brochures, le spese per eventi promozionali, le spese di catering, l'acquisto di materiale di cancelleria, l'acquisto di apparecchi telefonici, le spese telefoniche, l'acquisto di computer portatili e tablet comunque definiti. Non sono ammesse spese di formazione generica. La formazione ammessa è solo quella finalizzata ad acquisire una abilitazione professionale con esame finale. I beni durevoli ammessi a contributo devono restare nella disponibilità definitiva dei beneficiari. Saranno espunte dal quadro economico le voci non strettamente pertinenti la tipologia "*Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati*" secondo la declaratoria del comma 1 del presente articolo e/o carenti rispetto alla straordinarietà e all'urgenza dell'intervento.
4. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del parametro d) del comma 2, del presente articolo.
5. In caso di ulteriore parità, la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno altri finanziamenti in corso e, in subordine, a coloro che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

### ART. 3

#### Categoria di intervento "*Calamità naturali*"

1. Possono essere presentati progetti relativi a interventi straordinari in caso di calamità naturali purché diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.
2. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento "*Calamità naturali*" ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2025, sono così definiti:

Parametri		Punti
a)	Livello di rischio del sito oggetto di intervento a seguito di un evento ovvero sulla base dei dati e degli strumenti di pianificazione esistenti.	fino a 30
b)	Localizzazione in siti oggetto di provvedimenti cautelari ad opera delle Autorità competenti, in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica quali ordinanze di sgombero cautelare, chiusura di strade, provvedimenti di interdizione all'accesso o altri provvedimenti di tutela della pubblica incolumità.	fino a 20
c)	Intervento ricadente in area oggetto di provvedimento attestante lo stato di emergenza, ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018 e successive modificazioni, nei due anni precedenti la data della domanda.	fino a 10
d)	Arco di tempo intercorso tra il verificarsi dell'evento calamitoso che ha determinato la necessità dell'intervento e la data di presentazione della domanda.	fino a 10
e)	Interventi per la messa in sicurezza di beni pubblici e infrastrutture pubbliche rilevanti e beni culturali di particolare rilievo.	fino a 5
f)	Esposizione dell'area oggetto dell'intervento intesa come presenza di edifici e/o infrastrutture strategiche, beni pubblici, beni culturali, edifici ad alta frequentazione, abitazioni civili, strade di accesso esclusivo al centro abitato.	fino a 15
g)	Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della congruità e della completezza dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare, della cantierabilità e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.	fino a 10

3. Possono essere ammessi al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità dell'intervento. L'importo ritenuto ammissibile a contributo sarà comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione nella misura del 15% dell'importo lavori e sicurezza, più l'Iva. Saranno espunte dal quadro economico le voci non strettamente pertinenti la tipologia "*Calamità naturali*" secondo la declaratoria del comma 1 del presente articolo e/o carenti rispetto alla straordinarietà e all'urgenza dell'intervento.
4. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del parametro g) del comma 2, del presente articolo.
5. In caso di ulteriore parità, la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno altri finanziamenti in corso e, in subordine, a coloro che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.



**ART. 4**Categoria di intervento **“Conservazione dei beni culturali”**

1. Possono essere presentati progetti relativi a interventi straordinari per la conservazione di beni culturali purché rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, o di beni mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica di cui all'articolo 12 del suddetto codice, ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Codice.
2. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento **“Conservazione dei beni culturali”** ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2025, sono così definiti:

<b>Parametri</b>		<b>Punti</b>
a)	Livello di rischio di perdita o di grave deterioramento del bene valutando l'urgenza dell'intervento in relazione all'entità del danno e al pericolo di perdita del bene nonché rispetto al valore artistico, architettonico, culturale, archeologico, archivistico, librario, filmico e testimoniale del bene.	fino a 20
b)	Valore intrinseco del bene oggetto dell'intervento anche in relazione alla sua collocazione nel contesto territoriale.	fino a 20
c)	Livello di fruibilità pubblica del bene in relazione alla facilità di accesso e/o di consultazione.	fino a 20
d)	Qualità tecnica dell'intervento inteso come valutazione della completezza, dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare; intervento a completamento e presenza di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.	fino a 40

3. Possono essere ammessi al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità del restauro, della valorizzazione, della fruibilità da parte del pubblico e dell'efficacia dell'intervento, a cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza, l'Iva calcolata sui lavori ed un importo per le “somme a disposizione” nel limite del 20% dei lavori. Saranno espunte dal quadro economico le voci non strettamente pertinenti la tipologia “Conservazione dei beni culturali” secondo la declaratoria del comma 1 del presente articolo e/o carenti rispetto alla straordinarietà e all'urgenza dell'intervento. In particolare, non sono ammessi: l'acquisto di mobili e attrezzature per uffici; le spese per eventi

promozionali; le spese di catering; l'acquisto di materiale di cancelleria; l'acquisto di telefoni; le spese telefoniche; l'acquisto di computer portatili e tablet comunque definiti.

4. Alla domanda deve essere allegata copia della verifica e/o dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Deve essere, altresì, acquisita la preventiva autorizzazione a svolgere i lavori ai sensi dell'articolo 21 del medesimo d.lgs. 42 del 2004.
5. Le risorse della categoria di intervento del presente articolo sono destinate prioritariamente agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016. Esaurita la graduatoria di tali interventi, si procederà all'assegnazione delle somme restanti agli altri progetti presentati a valere sulla medesima categoria.
6. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del parametro d) del comma 2 del presente articolo.
7. In caso di ulteriore parità, la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno altri finanziamenti in corso e in subordine a coloro che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

## ART. 5

### Categoria di intervento “*Fame nel mondo*”

1. Possono essere presentati progetti relativi a interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo purché diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
2. I progetti destinati alla categoria “**Fame nel mondo**” anno 2025 devono essere localizzati nel continente africano, nei Paesi con i quali il Governo ha inteso concludere accordi di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 gennaio 2024, n. 2, c.d. “Piano Mattei”. Il richiedente deve possedere capacità operativa in loco. I parametri di valutazione di tali istanze, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2025, sono così definiti:

Parametri		Punti
a)	Rilevanza dell'intervento in termini di autosufficienza alimentare e impatto sui beneficiari	fino a 25
b)	Rilevanza dell'intervento in termini di qualificazione del personale locale	fino a 10

Parametri		Punti
c)	Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della congruità, della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare	fino a 40
d)	Budget dell'intervento, presenza ed entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati	fino a 25

3. Possono essere ammessi al finanziamento i costi diretti del personale anche "espatriato" e così detto "nazionale", nella misura massima del 20% oltre a spese generali e costi diretti ed indiretti di gestione nel limite del 7%. Non sono ammessi l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili, l'acquisto di autoveicoli e ciclomotori. I beni durevoli ammessi a contributo dovranno restare nella disponibilità definitiva dei beneficiari. Saranno espunte dal quadro economico le voci non strettamente pertinenti la tipologia "Fame nel mondo" secondo la declaratoria del comma 1 del presente articolo e/o carenti rispetto alla straordinarietà e all'urgenza dell'intervento.
4. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del parametro c) del comma 2, del presente articolo.
5. In caso di ulteriore parità, la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno altri finanziamenti in corso e in subordine a coloro che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.
6. In caso di ammissione al finanziamento il beneficiario deve adottare e rispettare le buone prassi e le regole cui ispirare l'attività all'estero riportate nel vademecum allegato al "*Protocollo di azione per la sicurezza degli operatori della cooperazione*" approvato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disponibile on line <https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2021/12/Protocollo-azione-per-la-sicurezza-degli-operatori-della-cooperazione.pdf>

## ART. 6

### Categoria di intervento "**Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche**"

1. Possono essere presentati progetti relativi a interventi straordinari di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche purché diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonché al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.
2. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento "*prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*" ai fini dell'ammissione alla

ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2025, sono così definiti:

<b>Parametri</b>		<b>Punti</b>
a)	Chiarezza degli obiettivi generali del progetto e dei risultati generali attesi, nonché precisa definizione e motivazione della straordinarietà dell'intervento, rispetto all'azione ordinariamente svolta dal proponente.	fino a 30
b)	Chiarezza degli obiettivi specifici del progetto, con descrizione dei singoli risultati attesi, dei relativi indicatori, del piano finanziario, della metodologia e dei tempi previsti per la realizzazione indicati in un dettagliato cronoprogramma. Esplicitazione della coerenza delle azioni da finanziare con criteri, regole, autorizzazioni ed accreditamenti che regolano l'attività di chi le propone e le esercita.	fino a 30
c)	Chiarezza della proposta progettuale, intesa come valutazione della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione delle attività, nonché chiarezza della correlazione tra gli interventi previsti nell'ambito della cura e della riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti o con altre dipendenze patologiche e gli interventi di tipo strutturale o acquisti di arredi e attrezzature, se richiesti dal proponente.	fino a 10
d)	Plusvalore aggiunto della proposta rispetto alle attività ordinarie, anche in relazione al territorio e al grado di innovazione/sperimentazione dell'intervento.	fino a 25
e)	Presenza di partenariati con soggetti pubblici e privati, con precisa definizione dell'apporto di attività fornita da ciascuno.	Fino a 5

- 2) Possono essere ammessi al finanziamento i soli importi dei lavori e/o servizi strettamente coerenti con le finalità dell'intervento, a cui andrà aggiunta l'Iva ed un importo, nel limite del 7 (sette) per cento, per la voce "spese e costi di amministrazione". Saranno espunte dal quadro economico le voci non strettamente pertinenti la tipologia di intervento, carenti rispetto alla straordinarietà e all'urgenza.
- 3) Possono essere ammessi al beneficio gli interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione di soggetti tossicodipendenti o con altre dipendenze patologiche, nonché del loro inserimento o reinserimento sociale e lavorativo. Tali interventi devono consistere in attività straordinarie e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie già ricomprese nelle rette giornaliere a carico della finanza pubblica.
- 4) Sono, altresì, finanziabili interventi di tipo strutturale, strettamente correlati agli obiettivi generali del progetto, fermo restando la cantierabilità delle opere da realizzare, da eseguirsi necessariamente entro il termine del progetto, quali: a) realizzazione, ristrutturazioni ordinarie e straordinarie, di edifici adibiti o

da adibire alle attività di Comunità Terapeutica; b) realizzazione di laboratori adibiti a formazione professionalizzante; c) acquisto di arredi e attrezzature da utilizzare per le attività ricettive e dei laboratori, per interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti in tali condizioni, nonché del loro inserimento o reinserimento sociale e lavorativo

- 5) I beneficiari possono presentare progetti che comprendono attività ambulatoriali purché condotte in modalità integrata con le proprie strutture residenziali e semiresidenziali e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie a carico della finanza pubblica.
- 6) I beneficiari non possono chiedere contributi o corrispettivi, o altri compensi comunque denominati, agli utenti per l'erogazione dei servizi ammessi a finanziamento.
- 7) In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del parametro c) della tabella di cui al comma 2 del presente articolo.
- 8) In caso di ulteriore parità, la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno altri finanziamenti in corso e in subordine a coloro che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

#### **ART. 7**

##### **Responsabile del procedimento**

- 1) È individuato, quale responsabile del procedimento, il direttore dell'Ufficio per la concertazione amministrativa e l'utilizzazione dell'otto per mille dell'Irpef nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

#### **ART. 8**

##### **Pubblicità, ricorsi e banca dati**

- 1) Il presente decreto è pubblicato sul sito [www.governo.it](http://www.governo.it). I termini per proporre ricorso decorrono dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale del Governo.

Roma, 16 gennaio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
CARLO DEODATO